



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.09.2003
COM(2003)562 definitivo

2003/0216 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta mira ad introdurre una modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio al fine di prorogare per il raccolto 2004 l'applicazione delle disposizioni relative all'aiuto alla produzione.

La Commissione è infatti tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 una relazione di valutazione sull'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato. La relazione sarà corredata di proposte di riforma che dovrebbero entrare in vigore soltanto nel 2005: nell'ambito della transizione è quindi indispensabile prorogare di un anno il regime di aiuto alla produzione di luppolo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio⁵ fissa per un periodo di otto anni, dal raccolto 1996 al raccolto 2003, l'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo prodotto nella Comunità.
- (2) La relazione di valutazione che la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio entro il 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 18, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1696/71 abbraccerà l'insieme delle disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato, in particolare il regime di aiuto alla produzione. Detta valutazione può essere corredata di proposte. In tale contesto occorre prevedere la possibilità di un dibattito approfondito sull'intero settore. Affinché il dibattito possa essere esaustivo, occorre prorogare di un anno il periodo per il quale è stato fissato l'importo dell'aiuto.
- (3) Un'associazione di produttori può trattenere fino al 20% dell'aiuto per finanziare misure speciali di adeguamento alle esigenze del mercato e gli importi così trattenuti possono essere cumulati per un periodo di tre anni. Dal momento che viene proposto di prorogare di un anno la durata del regime di aiuto alla produzione, occorre prolungare di un anno anche il periodo massimo di cumulo.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU C ... del ..., pag. ...

⁴ GU C ... del ..., pag. ...

⁵ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 8).

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1696/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue.

1) Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) L'importo dell'aiuto per ettaro per il luppolo è identico per tutti i gruppi di varietà. Tale aiuto è fissato a 480 euro l'ettaro per nove anni a decorrere dal raccolto 1996;".

2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) La trattenuta dell'aiuto è cumulabile per un periodo limitato a quattro anni; allo scadere di tale periodo la totalità dell'aiuto trattenuto deve essere spesa;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA

SCHEDA FINANZIARIA				
1.	LINEA DI BILANCIO: B1-181	STANZIAMENTI: 13 milioni di euro		
2.	TITOLO: Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo			
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato			
4.	OBIETTIVI: Prorogare di un anno il regime in vigore			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI <small>(milioni di EUR)</small>	ESERCIZIO IN CORSO 2003 <small>(milioni di EUR)</small>	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2004 <small>(milioni di EUR)</small>
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	12,5	-	12,5
5.1	ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-	-
		2005	2006	2007
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	-	-
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	-	-	-
5.2	METODO DI CALCOLO: 26 000 ha x 480 €/ha = 12,5 Mio €			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SÌ / NO		
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SÌ / NO		
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	SÌ / NO		
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	SÌ / NO		
OSSERVAZIONI:				